



## CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare  
Città della Disfida

VIII<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente "Cultura, Pubblica Istruzione"

### VERBALE della seduta n. 08

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore 12,15 si è svolta presso la sala riunione posta al II<sup>^</sup> Piano del Palazzo di Città - Uffici del Consiglio Comunale, la seduta della **VIII<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente** "Cultura, Pubblica Istruzione", convocata con nota prot. n. 23861 del 22/03/2024, presieduta dal consigliere Avv. Ruggiero Fiorella, con l'assistenza del segretario Oronzo Pio Raffaele Dibitonto, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.  
Risultano presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

FIGLIOLA Ruggiero	PRESENTE
PAOLILLO Giuseppe	PRESENTE
CARDONE Vittorio	ASSENTE
DIVICCARO Michela	ASSENTE
GORGOGNONE Gianluca	PRESENTE

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituita la suddetta assemblea, che ha inizio alle ore 12:30.

Si procede, quindi, all'esame e discussione del punto posto all'ordine del giorno.

1° punto: **Discussione circa il seguente progetto di legge:**

**"Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani".**

Il Presidente prende la parola circa l'argomento posto all'ordine del giorno, leggendo la Proposta di Legge del 18 marzo 2024 A.C. 982 e abbinate-A, circa la "Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani", dislocati nelle varie città italiane.

Un ulteriore approfondimento si è reso necessario con la lettura degli articoli 10, 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 relativo al "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002, n.137", che fanno parte integrante del presente verbale.

Da tale approfondimento, tutta la Commissione propone di portare all'attenzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, la proposta formale di considerare quale monumento nazionale il Teatro Curci e che tale richiesta venga sottoposta al Ministero della Cultura.

Esaurita la discussione e non essendoci altri argomenti da trattare, come nessuna altra richiesta di intervento o replica, il Presidente chiude la seduta alle ore 13:15.

Si dispone la trasmissione del presente verbale all'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale affinché i pareri espressi vengano allegati alle proposte in oggetto.

Si dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato nella pagina istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata ai lavori delle Commissioni Consiliari.

Il segretario

Oronzo Pio Raffaele Dibitonto

Il Presidente della C.C.P. "Cultura e Pubblica Istruzione"  
Avv. Ruggiero Fiorella



# Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani

## A.C. T.U. 982 e abb.-A

Dossier n° 233/1 - Elementi per l'esame in Assemblea  
18 marzo 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 982 e abb.-A
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Vinci

### Introduzione

Giunge all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge A.C. **982 e abbinate - A**, recante "**Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani**". La proposta deriva dal **testo unificato** delle proposte di legge C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C. 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, e C. 1639 Amorese e C. 1685 Loizzo, C. 1677 Messina, C. 1754 Andreuzza.

Le **proposte di legge originarie** erano tutte volte a conferire il riconoscimento di monumento nazionale a **singoli teatri**, o al massimo ad una coppia di teatri collocati nella stessa città. La **Commissione Cultura**, che aveva inizialmente avviato l'esame della sola proposta di legge C. 1214 Foti, recante "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale di Piacenza", ha deliberato di abbinare all'esame di quest'ultima anche quello di tutte le altre proposte di legge citate, al fine di **evitare una eccessiva parcellizzazione dell'attività legislativa in materia**.

Nella seduta del 31 gennaio è stata deliberata l'adozione di un testo unificato per il seguito dell'esame; nella seduta del 12 marzo sono stati approvati emendamenti al testo unificato, volti per lo più ad integrare la lista di teatri destinatari del riconoscimento; nella seduta del 14 marzo, ricevuti i pareri delle Commissioni coinvolte in sede consultiva, la Commissione Cultura ha conferito il mandato al relatore, on. Amorese, a riferire favorevolmente in Assemblea.

### Contenuto

La proposta di legge, composta da **2 articoli**, nel testo proposto dalla Commissione Cultura, che l'ha esaminata in sede referente, è volta a dichiarare **monumenti nazionali quarantasei teatri** dislocati in varie città italiane.

Il **comma 1 dell'articolo 1** reca la **dichiarazione di monumento nazionale di un elenco di quarantasei teatri**, che sono i **seguenti**: il Teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste; il Teatro «Gaetano Donizetti» di Bergamo; il Teatro Grande di Brescia; il Teatro Sociale di Como; il Teatro alla Scala di Milano; il Teatro Regio di Torino; il Teatro municipale di Casale Monferrato (Alessandria); il Teatro Carlo Felice di Genova; il Teatro comunale «Mario Del Monaco» di Treviso; il Teatro La Fenice e il Teatro Malibran di Venezia; il Teatro «Carlo Goldoni» di Venezia; il Teatro Olimpico di Vicenza; il Teatro comunale di Bologna; il Teatro municipale di Piacenza; il Teatro Regio di Parma; il Teatro Farnese di Parma; il Teatro municipale «Romolo Valli» di Reggio Emilia; il Teatro Petrarca di Arezzo; il Teatro Signorelli di Cortona; il Teatro del Maggio musicale fiorentino di Firenze; il Teatro Verdi di Firenze; il Teatro comunale del Giglio di Lucca; il Teatro Guglielmi di Massa; il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lucca); il Teatro Verdi di Pisa; il Teatro Manzoni di Pistoia; il Teatro dei Rinnovati di Siena; il Teatro «Ventidio Basso» di Ascoli Piceno; lo Sferisterio di Macerata; il Teatro Morlacchi di Perugia; il Teatro «Caio Melisso» di Spoleto; il Teatro comunale «Nazzareno De Angelis» dell'Aquila; il Teatro D'Annunzio di Latina; il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti; il Teatro Argentina di Roma; il Teatro Valle di Roma; il Teatro dell'Unione di Viterbo; il Teatro di San Carlo di Napoli; il Teatro municipale «Giuseppe Verdi» di Salerno; il Teatro Petruzzelli di Bari; il Teatro comunale «Niccolò Piccinni» di Bari; il Teatro Politeama di Catanzaro; il Teatro comunale «Alfonso Rendano» di Cosenza; il Teatro comunale «Francesco Cilea» di Reggio Calabria; il Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» di Catania; il Teatro Massimo di Palermo.

Il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che la dichiarazione che conferisce il titolo di monumento nazionale di cui al comma 1 **non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali** di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Gli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplinano le procedure di **verifica e di dichiarazione di interesse culturale**, tramite cui le cose immobili o mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico vengono riconosciuti quali "beni culturali" ai sensi del citato codice.

La **verifica della sussistenza dell'interesse culturale** (articolo 12) è effettuata con riferimento alle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Le cose appena citate che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni sono considerate beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica.

La **dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale** (articolo 13) è effettuata invece con riferimento a:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli sopra citati;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i singoli documenti, nonché le raccolte librerie delle biblioteche di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico non necessitano invece della dichiarazione e rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

La verifica e la dichiarazione di interesse culturale sono **effettuate dai competenti organi del Ministero**, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. Nel caso in cui il procedimento di verifica sia iniziato su richiesta, esso si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento è avviato dal Sovrintendente competente, che cura anche la relativa istruttoria. Il provvedimento finale è emanato dal Segretariato regionale.

La **verifica con esito positivo** circa la sussistenza dell'interesse culturale effettuato ai sensi dell'articolo 12 e la **dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale** di cui all'articolo 13 **comportano l'assoggettamento definitivo dei beni in questione alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte II del codice** (rubricato "Beni culturali"). Essi sono cioè soggetti alla **vigilanza e all'ispezione ministeriali** (Capo II del citato Titolo I), a **vincoli di protezione e conservazione** (Capo III), a **limiti in relazione alla loro circolazione in ambito nazionale** (Capo IV) e **internazionale** (Capo V), specie in materia di alienabilità, sono soggetti ad un **regime particolare** in caso di **ritrovamenti e scoperte** (Capo VI), nonché ad un **peculiare regime espropriativo** (Capo VII).

Nel caso invece la **verifica** di cui all'articolo 12 abbia dato **esito negativo**, le cose sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Parte II del codice e sono **liberamente alienabili**; nel caso appartengano al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, **possono essere sdemanializzate** e, dopo la sdemanializzazione, **liberamente alienate**.

Con specifico riguardo alla **dichiarazione di monumento nazionale**, si segnala che l'articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo, del codice dei beni culturali prevede che, nel caso delle **cose immobili e mobili**, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, **se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale**, la **dichiarazione di interesse culturale** di cui all'articolo 13 **possa comprendere**, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, **la dichiarazione di monumento nazionale**.

L'**introduzione nell'ordinamento della procedura amministrativa di dichiarazione di monumento nazionale** appena descritta **risale al 2017**, ed in particolare alla legge 12 ottobre 2017, n. 153. Prima del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Tuttavia, **l'entrata in vigore di tale disposizione non ha impedito** che, negli ultimi anni, continuassero ad essere approvate **leggi volte a conferire**, con norma di rango primario, **il riconoscimento di monumento nazionale**. Si possono qui ricordare, in particolare, i seguenti **precedenti**: la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, la legge n. 65 del 2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", l'articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la legge n. 20 del 2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

**Il comma 3 dell'articolo 1** dispone che **ulteriori teatri storici e altri beni culturali**, anche su proposta dei soggetti interessati, possano essere riconosciuti quali monumento nazionale, **con decreto del Ministro della cultura**.

**Il comma 4 dell'articolo 1** prevede che **con regolamento da adottare con decreto del Ministro della cultura**, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i **criteri e la procedura** per il conferimento della qualifica di Monumento nazionale ai sensi del comma 3.

**La procedura istituita ai sensi dei commi 3 e 4 fa esplicitamente salva** la procedura di cui agli articoli 10, comma 3, lettera *d*), e 13 del codice dei beni culturali, a sensi dei quali, nell'ambito della **dichiarazione di interesse culturale può essere ricompresa**, in determinati casi e a determinate condizioni, **la dichiarazione di monumento nazionale**.

**Quella istituita dai commi 3 e 4 della proposta di legge in esame è pertanto una procedura di riconoscimento diversa da quella amministrativa "ordinaria"** prevista del codice dei beni culturali al citato articolo 10, comma 3, lettera *d*). Pertanto, l'entrata in vigore dei commi in esame darebbe origine ad una **differenziazione delle procedure finalizzate al conferimento del riconoscimento "Monumento nazionale"**: l'una, quella di cui all'**articolo 10 del codice**, avente ad oggetto **soltanto beni dichiarati di interesse culturale**, e dunque sottoposti al regime di tutela di cui al codice; l'altra, quella di cui alla **presente proposta**, avente ad oggetto **"teatri storici e altri beni culturali"**, e dunque, almeno per quanto riguarda i teatri, **non necessariamente già dichiarati di interesse culturale** dalle competenti strutture ministeriali.

Sulla **questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale**, si veda l'ampia disamina riportata nella **Circolare n. 13 del 5 giugno 2012** indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

**L'articolo 2** della proposta di legge reca la clausola di **invarianza finanziaria**. Esso dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**  
**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**  
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

**Articolo 1.**

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto da 184 articoli e dell'Allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 gennaio 2004.

**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**

PARTE PRIMA - Disposizioni generali (1 - 9)

PARTE SECONDA - Beni culturali

TITOLO I - Tutela

Capo I - Oggetto della tutela (10 - 17)

Capo II - Vigilanza e ispezione (18 - 19)

Capo III - Protezione e conservazione

Sezione I - Misure di protezione (20 - 28)

Sezione II - Misure di conservazione (29 - 44)

Sezione III - Altre forme di protezione (45 - 52)

Capo IV - Circolazione in ambito nazionale

Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione (53 - 59)

Sezione II - Prelazione (60 - 62)

Sezione III - Commercio (63 - 64)

Capo V - Circolazione in ambito internazionale

Sezione I - Principi in materia di circolazione internazionale (64-bis)

Sezione I-bis - Principi in materia di circolazione internazionale (65 - 72)

Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea (73 - 74)

Sezione III - Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (75 - 86)

Sezione IV - Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (87)

Capo VI - Ritrovamenti e scoperte

Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale (88-93)

Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale (94)

Capo VII - Espropriazione (95 - 100)

TITOLO II - Fruizione e valorizzazione

Capo I - Fruizione dei beni culturali

Sezione I - Principi generali (101 - 105)

Sezione II - Uso dei beni culturali (106 - 110)

Capo II - Principi della valorizzazione dei beni culturali (111 - 121)

Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (122 - 127)

TITOLO III - Norme transitorie e finali (128 - 130)

PARTE TERZA - Beni paesaggistici

TITOLO I - Tutela e valorizzazione

Capo I - Disposizioni generali (131 - 135)

Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici (136 - 142)

Capo III - Pianificazione paesaggistica (143 - 145)

Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (146 - 155)

Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie (156 - 159)

PARTE QUARTA - Sanzioni

TITOLO I - Sanzioni amministrative

Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda (160 - 166)

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza (167 - 168)

TITOLO II - Sanzioni penali

Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda (169 - 180)

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza (181)

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (182 - 184)

ALLEGATO A

ALLEGATO B

## PARTE SECONDA - Beni culturali

### TITOLO I – Tutela Capo I - Oggetto della tutela - Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

## PARTE SECONDA - Beni culturali

### TITOLO I - Tutela

#### Capo I - Oggetto della tutela

##### Art. 12. Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.  
*(comma aggiunto dall'art. 46, comma 5, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 13 del 2023)*

### **Art. 13. Dichiarazione dell'interesse culturale**

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

### **Art. 14. Procedimento di dichiarazione**

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.